


LOCUS

theBUSINESSedit.



HSL Advisors



N.2 - Gennaio 2025
Locus | Magazine Digitale
HSL Advisors



Credito d'imposta ricerca e sviluppo:

Decisiva la prova a mezzo di perizia certificata



Erasmo De Risi

02/01/2025

Componente CdA HSL Advisors srl stp
Avvocato Tributaria

Di grande attualità è il dibattito giurisprudenziale circa la legittimità degli atti di recupero relativi ai crediti d'imposta ricerca e sviluppo, non preceduti da un preventivo parere del Mimit e non connotati dal requisito della novità assoluta della ricerca.

Ebbene, per quanto concerne il preventivo parere del Mimit sui progetti agevolati, il decreto Mef, 27 maggio 2015, art. 8, comma 2, prevedeva che, se nell'ambito di attività di verifica e controllo da parte dell'ADE fossero risultate necessarie valutazioni di carattere tecnico finalizzate all'ammissibilità di specifiche attività, la stessa Agenzia avrebbe avuto la facoltà di richiedere un parere del Mimit.

Infatti, è la stessa Agenzia con Circolare 31/e/2020 che, in tema di interpellanti su questioni riguardanti attività di ricerca e sviluppo, chiarisce la propria incompetenza a trattare questioni di carattere tecnico, rendendosi competente e disponibile solamente per quelle di carattere fiscale.

L'accertamento dei requisiti dell'attività di ricerca e sviluppo che presuppone l'analisi tecnica della ricerca finalizzata a determinarne il raggiungimento di nuovi risultati e nuove scoperte, non può prescindere dal possesso, da parte di chi esprime un'analisi, delle competenze e delle conoscenze nei campi più svariati della ricerca.

Significativa, la recentissima sentenza n. 94/2024 della Corte di Giustizia di primo grado di Rimini, che toccando il tema più controverso della norma in ambito di ricerca e sviluppo e cioè il "software", conferma la necessità del possesso di una serie di competenze e conoscenze tecniche quando si esprimono valutazioni di carattere tecnico.

L'atto di recupero – come risultava dal provvedimento impugnato e dal ricorso della Contribuente – era scaturito da un invito da parte dell'Agenzia delle Entrate volto a verificare la spettanza di un credito d'imposta ricerca e sviluppo rispetto allo svolgimento di determinate attività.

A seguito di tale richiesta, la Società inviava tutta la documentazione afferente al credito d'imposta ricerca e sviluppo per gli anni dal 2017 al 2019. Tale attività si concludeva con un processo verbale dal quale essenzialmente emergeva, secondo l'Agenzia delle Entrate, che la Società pur avendo svolto effettivamente le attività e sostenuto i costi ad esse relative non poteva beneficiare dell'agevolazione in quanto le attività in questione non soddisfacevano i requisiti di novità e incertezza previsti dal Manuale di Frascati.

Tali conclusioni venivano poi trasfuse nell'atto di recupero, oggetto di impugnazione, che veniva contestato dalla Società, la quale supportava la propria tesi fornendo una documentazione avente carattere tecnico – scientifico.

I giudici, infatti, hanno evidenziato: "Va allora rilevato il carattere apodittico delle osservazioni critiche formulate dall'Ufficio che, a supporto delle sue tesi, non ha prodotto alcuna documentazione di carattere tecnico scientifico idonea a contrastare le ragioni della società ricorrente. In particolare l'assunto che le attività riportate a compensazione non costituiscano attività di ricerca e sviluppo nell'accezione rilevante ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta non risulta adeguatamente motivato nell'atto impugnato, essendosi l'Ufficio limitato a richiamare in via generica i contenuti descrittivi delle attività che la stessa contribuente assume esser state svolte e che ritiene sussumibili nelle attività compensabili, senza tuttavia specificarne le ragioni in concreto soprattutto con riguardo alla ritenuta carenza di innovatività dei progetti se non per generico richiamo ad una disciplina di riferimento".

Di contro, la Contribuente, depositando non solo la perizia giurata dell'ingegnere redatta nell'ambito del progetto di ricerca che descriveva puntualmente la progettazione e lo sviluppo di sistemi informatici e software volti all'innovazione dei servizi offerti ai propri clienti con la descrizione dettagliata delle attività eseguite dai dipendenti aziendali sotto la supervisione e collaborazione di un consulente esterno, ma anche la certificazione da parte di un soggetto iscritto all'albo dei certificatori di cui al DPCM 15 settembre 2023, che ha ritenuto il progetto conforme al Manuale di Frascati e al Manuale di Oslo, ha assolto il proprio onere probatorio.



La sentenza infatti annulla l'atto impugnato rilevando: "Proprio in considerazione dell'elevato tasso di tecnicismo che caratterizza le valutazioni in ordine alla ammissibilità del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo il comma 2 dell'art. 8 del decreto attuativo attribuisce all'Agenzia delle Entrate la facoltà di richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere, non potendo con tutta evidenza l'Agenzia delle Entrate rivendicare dirette conoscenze di natura tecnico-scientifica tali da consentire una congrua valutazione circa la rispondenza delle attività di ricerca e sviluppo ai parametri normativamente previsti per la fruizione del credito d'imposta: motivo per il quale le argomentazioni espresse nell'atto impositivo, in mancanza di un parere tecnico emesso dall'organo a ciò preposto, si pongono di fatto sullo stesso piano delle articolate deduzioni difensive e, quindi, appaiono intrinsecamente insufficienti a legittimare la pretesa impositiva".

L'atto impositivo, nel caso di specie, difetta di motivazione in quanto l'Ufficio si è mosso effettuando autonomamente valutazioni in ordine a tematiche caratterizzate da un forte tecnicismo, effettuando osservazioni che, seppur astrattamente convincenti, scontano la circostanza di essere state formulate senza alcun apporto da parte di soggetti muniti della preparazione tecnica necessaria ad effettuare siffatto tipo di valutazione.



La sentenza in questione pone l'accento sul comportamento "attivo" della Contribuente che in ottemperanza al proprio onere di provare in giudizio i fatti che costituiscono il fondamento del diritto vantato non solo deposita tutta la documentazione attestante le attività di progettazione e sviluppo dei sistemi informatici e software, ma anche una certificazione, da parte di un soggetto iscritto all'albo dei certificatori, che qualifica il progetto in questione come conforme alle linee guida e alle specifiche tecniche riportate nel Manuale di Frascati e nel Manuale di Oslo.

Di contro, ponendo l'accento sul carattere tecnico dell'analisi delle attività che resta alla base della motivazione di un atto di recupero in materia di ricerca e sviluppo, censura le osservazioni dell'Ufficio ritenendo le stesse un mero richiamo descrittivo delle attività svolte e non supportate da relazioni o pareri di soggetti muniti della preparazione tecnica necessaria ad effettuare valutazioni di questo tipo.

Viene, pertanto, in rilievo la necessaria esigenza posta alla base dell'atto di recupero di una motivazione rafforzata da parte dell'Ufficio che specificando le ragioni per le quali quel tipo di attività non rientrerebbe nel perimetro delle attività agevolabili sia supportata, proprio in quanto riguarda tematiche caratterizzanti da un forte tecnicismo, da pareri di soggetti con competenze qualificate rispetto all'analisi delle attività oggetto di accertamento.



theBUSINESSedit.

